

**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**  
**(Provincia di Rimini)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE**  
**DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE**

**Sommario**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Istituzione della tariffa

Art. 3. Definizioni .....

**TITOLO II - LA TARIFFA**

**Capo I - Determinazione della tariffa .....**

Art. 4. Costo di gestione del servizio rifiuti e della riscossione della tariffa .....

Art. 5. Determinazione della tariffa.....

Art. 6. Articolazione della tariffa.....

Art. 7. Periodi di applicazione della tariffa .....

Art. 8. Corrispettivo per le utenze domestiche .....

Art. 9. Utenze domestiche - determinazione numero componenti.....

Art. 10. Criteri di calcolo del corrispettivo per le utenze non domestiche.....

Art. 11. Classificazione delle utenze non domestiche .....

Art. 12. Scuole statali .....

Art. 13. Tariffa giornaliera .....

**Capo II - Presupposti soggettivi.....**

Art. 14. Soggetti obbligati .....

Art. 15. Soggetti obbligati in ipotesi speciali .....

15.1. Parti comuni di abitazioni condominiali .....

15.2. Multiproprietà e centri commerciali integrati.....

15.3. Cessioni dell'immobile occasionali .....

15.4. Attività ricettive in genere.....

**Capo III - Presupposti oggettivi.....**

Art. 16. Locali ed aree scoperte assoggettabili alla tariffa .....

Art. 17. Locali ed aree non soggetti alla tariffa.....

Art. 18. Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali.

Art. 19. Modalità per la determinazione della superficie.....

**Capo IV - Riduzioni e agevolazioni .....**

Art. 20. Riduzioni per utenze non stabilmente attive .....

Art. 21. Riduzioni per compostaggio domestico .....	
Art. 22. Riduzioni per il conferimento di rifiuti nei Centri di Raccolta .....	
Art. 23. Riduzioni per avvio a riciclaggio dei rifiuti assimilati .....	
Art. 24. Agevolazioni a carico del bilancio comunale.....	
Art. 25. Ulteriori riduzioni.....	
Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	
<b>TITOLO III - DICHIARAZIONE, VERIFICA, CONTROLLO E RISCOSSIONE.....</b>	
Art. 27. Obbligo di dichiarazione.....	
Art. 28. Contenuto e presentazione delle dichiarazioni .....	
Art. 29. Attività di controllo - verifica e liquidazione .....	
Art. 30. Verifica d'ufficio degli adempimenti in materia di tariffa rifiuti .....	
Art. 31. Riscossione .....	
Art. 32. Conguagli, rettifiche, rimborsi .....	
Art. 33. Interessi per ritardato pagamento – maggiorazione per violazione del Regolamento .....	
Art. 34. Tasse e imposte.....	
Art. 35. Contenzioso .....	
<b>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie.....</b>	
Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni .....	
Art. 37. Clausola di adeguamento .....	
Art. 38. Disposizioni transitorie.....	
<b>ALLEGATO 1 - "Composizione della tariffa" .....</b>	
1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche .....	
2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche.....	
3. Ripartizione quota variabile in caso di contenitori rifiuti conferiti da più utenze non domestiche	
<b>ALLEGATO 2 - "Categorie di utenze non domestiche" .....</b>	

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 8 comma 6° della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011 disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, avente natura di corrispettivo, istituita e applicata in luogo della TARI ai sensi dall'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La disciplina concerne, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l'obiettivo di assicurare la gestione della tariffa dei rifiuti urbani secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza e di incentivare ed organizzare la raccolta differenziata in previsione degli obiettivi fissati dalla L.R. 05 ottobre 2015, n. 16.

2. La tariffa ha natura di corrispettivo, essendo determinata sulla base di un metodo che tiene conto della quantità misurata di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Istituzione della tariffa

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la tariffa dei rifiuti di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende le attività di:

- raccolta, trasporto, recupero mediante riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia e smaltimento dei rifiuti urbani, fra i quali sono compresi anche i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, come stabilito dall'articolo 198, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- pulizia e spazzamento del suolo pubblico;
- raccolta, trasporto, recupero mediante riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o ancora sulle rive dei corsi d'acqua;

Il servizio pubblico non comprende la gestione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani, i quali restano di competenza diretta del produttore o detentore. I rifiuti speciali assimilati possono comunque essere avviati a recupero tramite soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico.

3. La tariffa ha natura di corrispettivo, essendo determinata sulla base di un metodo che tiene conto della quantità misurata di rifiuti conferiti al servizio pubblico. La tariffa è disciplinata dalle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai criteri del DPR n. 158/99 in quanto compatibili, da atti di regolamentazione del servizio vigenti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

### Art. 3. Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, s'intendono per:

- a) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) «rifiuti urbani» (articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):
  - 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al n. 1) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o

- sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al punto 2, 3 e 5 del presente comma;
- c)** “rifiuti speciali”(articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per qualità e quantità:
- 1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - 2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, di provenienza non domestica, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - 3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - 4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - 5) i rifiuti da attività commerciali;
  - 6) i rifiuti da attività di servizio;
  - 7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- d)** “rifiuti speciali assimilati”, i rifiuti speciali, non pericolosi, che rispettano i criteri qualitativi e quantitativi previsti nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- e)** “tariffa”, il corrispettivo di servizio stipulato annualmente tra il Comune e il Gestore del servizio;
- f)** “locali”, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- g)** “aree scoperte”, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- h)** “utenze domestiche”, i soggetti che occupano, conducono o detengono locali o aree scoperte adibite a civile abitazione;
- i)** “utenze non domestiche”, i soggetti che occupano, conducono o detengono locali o aree scoperte diverse da quelle adibite a civile abitazione, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- j)** “gestore” il soggetto che gestisce il servizio di gestione rifiuti in forza di convenzione di affidamento stipulata con ATERSIR, attualmente in regime di proroga fino al subentro del nuovo gestore a seguito di gara ad evidenza pubblica.

## **TITOLO II - LA TARIFFA**

### **Capo I - Determinazione della tariffa**

#### **Art. 4. Costo di gestione del servizio rifiuti e della riscossione della tariffa**

1. Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili determinati ai sensi del DPR 158/1999.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario, proposto dal Gestore ed approvato ai sensi dell'art. 7 comma 5° della L.R Emilia Romagna n. 23/2011 dal Consiglio di Ambito di ATERSIR, in modo da coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio, secondo le previsioni di legge. Il Piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

**3.** Ai sensi del comma 654-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tra le componenti di costo del Piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultanti inesigibili.

#### **Art. 5. Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.

2. La tariffa all'utenza è determinata ogni anno dal Consiglio Locale dei Comuni della Provincia di Rimini di ATERSIR -Agenzia di regolazione del servizio rifiuti della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 8 comma 6° della L. R. n. 23/2011, nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Ambito ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera g) e sulla base del Piano economico finanziario.

Il Comune delibera, entro i termini stabiliti per legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento di applicazione della tariffa, ripartendo il costo complessivo del servizio, risultante dal Piano finanziario di cui all'articolo 4, fra utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei servizi forniti ed in relazione all'incidenza della quantità di rifiuti prodotti dalle rispettive categorie di utenza.

3. Il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvato in corso d'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente. In pendenza di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento, la tariffa corrispettiva puntuale viene emessa in acconto applicando le tariffe dell'anno precedente.

4. Il Comune per l'istituzione della tariffa mette a disposizione del Gestore le banche dati necessarie al calcolo della tariffa puntuale per le singole utenze.

5. Ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2013, n. 147, la tariffa è applicata e riscossa a titolo di corrispettivo dal Gestore del servizio.

6. Il gestore fornisce annualmente al comune di San Giovanni in Marignano la banca dati completa, in formato excel o in altro formato richiesto dal Comune, della tariffa corrispettiva puntuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 6. Articolazione della tariffa**

1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che potranno essere rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.

Il Comune ha adottato un sistema di raccolta rsu stradale con controllo degli svuotamenti e con limitatore volumetrico sui cassonetti dell'indifferenziato e un servizio porta a porta con contenitori dotati di TAG transponder nelle zone artigianali. Agli utenti serviti con cassonetti stradali sono state distribuite chiavi dotate di codice identificativo per l'apertura della calotta e la tessera servizi ambientali per il conferimento al Centro di Raccolta. Le quantità di rifiuto indifferenziato prodotte dall'utente sono rilevate ed associate dell'utenza, attraverso una tecnologia di identificazione.

Tale dotazione sarà consegnata agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione, conduzione o detenzione ai sensi del presente regolamento.

Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:

- a) l'utente domestico è obbligato a ritirare la chiavetta elettronica al momento della presentazione della dichiarazione di inizio occupazione, conduzione o detenzione ai sensi dell'art. 28 comma 1 del presente regolamento;
- b) l'utente domestico con servizio porta a porta e l'utente non domestico sono obbligati a ritirare il contenitore personalizzato entro 10 giorni dalla dichiarazione di inizio occupazione, conduzione o detenzione dei locali;
- c) la chiavetta elettronica e i contenitori devono essere riconsegnati al Gestore entro 30 giorni dalla data di cessazione occupazione, conduzione o detenzione dei locali. La riconsegna della chiavetta elettronica e dei contenitori deve avvenire preventivamente alla dichiarazione di cessazione come da art. 28 comma 2 del presente regolamento. È vietato il trasferimento discrezionale della chiavetta elettronica e dei contenitori personalizzati

all'utenza che subentra nella posizione tariffaria o nei locali. Nel caso di subentro di un componente dello stesso nucleo familiare nella posizione tariffaria, è consentito il trasferimento dei personalizzati all'utenza subentrante, fermo restando gli obblighi relativi alle dichiarazioni di inizio e cessazione occupazione, conduzione o detenzione ai sensi del presente regolamento.

2. I costi dei rifiuti da coprire attraverso la tariffa corrispettiva puntuale sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, ai sensi dell'art. 4 del DPR 158/1999 come di seguito specificato.
3. La classificazione dell'utenza domestica o non domestica avviene sulla base dell'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte di cui risultano occupanti, conducenti o detentori. Se uno stesso immobile è destinato sia ad usi domestici che non domestici, dovranno essere attivati due distinti contratti di servizio, domestico e non domestico con attribuzione delle relative superfici.
4. Sia per le utenze domestiche che non domestiche, la tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, che tiene conto dei costi variabili di gestione e che è applicata alle singole utenze o gruppi identificati di utenze sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, delle modalità di erogazione del servizio e dell'entità dei costi di gestione.
5. E' vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati ed indifferenziati in contenitori diversi da quelli indicati dal Gestore del servizio.
6. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto, per ciascuna categoria di utenza, che una quota della tariffa sia calcolata su un conferimento minimo annuale di rifiuti, determinato ogni anno dal Comune sulla base dei quantitativi di rifiuti urbani raccolti a livello comunale, rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuto urbano non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della quota di tariffa relativa agli svuotamenti minimi.
7. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, che determini perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal successivo comma 8.
8. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare con legittima motivazione/documentazione l'assenza di frazione secca di rifiuto non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa verranno considerati ed addebitati d'ufficio, pro rata, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, gli svuotamenti minimi assegnati.

#### **Art. 7. Periodi di applicazione della tariffa**

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'interessato dimostri con idonea documentazione la data in cui ha avuto luogo il venir meno del presupposto di applicazione e l'effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 8. Corrispettivo per le utenze domestiche**

1. La componente fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche

esistenti sul territorio comunale, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza

2. La componente variabile è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza; si riferisce a:

- a) un importo relativo al costo base del servizio, definito dal numero di litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto secco residuo (indifferenziato);
- b) un valore corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati con il modello gestionale introdotto con l'utilizzo di sistemi tecnologici di identificazione e pesature per rilevare i dati puntuali di produzione dei rifiuti.

3. Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".

4. Alle utenze domestiche per le quali sia comprovato il mancato utilizzo del servizio, ossia per le quali non risulti mai svuotato il contenitore dell'indifferenziato nell'arco dell'anno, senza specifica motivazione, verrà applicata una maggiorazione del 20% della tariffa puntuale.

### **Art. 9. Utenze domestiche - determinazione numero componenti**

1. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti l'immobile è quello del nucleo familiare che vi ha stabilito la residenza, risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare, *come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.*

2. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (studenti, etc.). Nel caso in cui un componente il nucleo familiare presti servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero e nel caso sia degente o ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, ecc. per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, se viene fornita adeguata documentazione .

3. Per gli immobili delle utenze domestiche occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario e, di fatto, non utilizzate, è prevista l'applicazione di un numero fisso di occupanti pari a 2 (due) unità salvo prova contraria. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di controllo, il numero di occupanti emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

E' consentito al soggetto obbligato, in ogni momento, di fornire la prova del numero effettivo degli occupanti, del quale, si terrà conto nel computo della tariffa con decorrenza dalla data della prova.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non costituiscano pertinenza di un immobile adibito ad abitazione principale, si considerano utenze domestiche non residenti con numero di componenti pari a due. Qualora siano in utilizzo ad una persona giuridica si considerano utenza non domestica.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti per il computo della tariffa corrispettiva puntuale è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 10. Criteri di calcolo del corrispettivo per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del DPR 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti indifferenziati.
2. La quota variabile è rapportata alla quantità fittizia di rifiuto secco indifferenziato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza; si riferisce a:
  - a) un importo relativo al costo base del servizio definito per il conferimento minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) determinato nel numero di litri minimi definiti in funzione della superficie e/o del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
  - b) un valore corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati con il modello gestionale introdotto con l'utilizzo di sistemi tecnologici di identificazione e misurazione per rilevare i dati puntuali di produzione dei rifiuti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati annualmente per ogni classe di attività nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".
4. In presenza di contenitori di rifiuto secco residuo (indifferenziato) condivisi da più utenze (come nel caso di centri commerciali), la quota variabile della tariffa è ripartita dal Gestore del servizio in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".

#### **Art. 11. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 2.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata ai sensi dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non classificabili in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Qualora se ne ravvisi la necessità, è possibile istituire delle sottocategorie mediante modifica al presente regolamento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata con creazione di due distinte posizioni contrattuali.

#### **Art. 12. Scuole statali**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la tariffa di cui al presente regolamento. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali è sottratto al costo che deve essere coperto dalla tariffa di cui al presente regolamento e resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali istituzioni scolastiche, il Ministero della Pubblica Istruzione prevede a corrispondere una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato -città e autonomie locali. Questo importo forfettario è trasferito dal Comune al Gestore entro 30 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 13. Tariffa giornaliera**

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa della tariffa annuale, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del corrispettivo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il prelievo relativo all'occupazione temporanea

di spazi ed aree pubbliche.

4. In caso di tariffa giornaliera, non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

6. In via transitoria, fino alla scadenza del contratto in essere con il concessionario ICA SRL individuato a seguito di gara pubblica, con scadenza 31.12.2020, la tariffa giornaliera è applicata dal suddetto concessionario. Le modalità di corresponsione al soggetto gestore verranno definite con specifico atto.

## **Capo II - Presupposti soggettivi**

### **Art. 14. Soggetti obbligati**

1. La tariffa per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi, conduca o detenga, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, occupazione di fatto, ecc.), locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, in cui si producono rifiuti urbani e assimilati.

Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani, provvedendo al conferimento degli stessi secondo le modalità di raccolta individuate dal Regolamento comunale di gestione del servizio; i rifiuti speciali assimilati possono essere gestiti al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani se avviati a riciclaggio.

2. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua la dichiarazione di attivazione del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale, fermo restando il vincolo di solidarietà fra coloro che usano in comune i locali e le aree o fra i componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui in un'abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, il controllo viene fatto nei confronti del possessore dei locali.

3. Per le utenze non domestiche si considera obbligato il soggetto che effettua la dichiarazione di attivazione del servizio ovvero, il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica. Per gli Enti ed Organizzazioni sforniti di personalità giuridica (Associazioni, etc..) la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, in solido con tutti i soci.

4. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione dell'obbligazione tariffaria a soggetti diversi da quelli indicati nel presente regolamento.

### **Art. 15. Soggetti obbligati in ipotesi speciali**

#### **15.1. Parti comuni di abitazioni condominiali**

1. Non si tiene conto, nell'applicazione della tariffa, delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Per i rifiuti prodotti nelle parti comuni di un condominio, utilizzate in via esclusiva da singoli condomini o da personale di servizio del condominio, la tariffa è dovuta dai singoli utilizzatori delle medesime. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio - ove richiesto dal Gestore - la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori in via esclusiva dei predetti locali o aree.

#### **15.2. Multiproprietà e centri commerciali integrati**

1. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i rifiuti prodotti nei locali e nelle aree scoperte di uso comune mentre per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, restano in capo a questi ultimi gli obblighi derivanti dall'obbligazione tariffaria.

#### **15.3. Cessioni dell'immobile occasionali**

1. Per i locali o le aree scoperte cedute ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare dei diritti reali di godimento ( usufrutto, uso, abitazione o superficie), anche per il periodo di cessione dell'immobile. Nel caso di subaffitto, la tariffa è dovuta dal conduttore principale, titolare del

contratto di locazione pluriennale.

#### **15.4. Attività ricettive in genere**

1. Per i rifiuti prodotti in locali destinati ad attività ricettiva (residence, agriturismo, affittacamere e simili, aventi specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

### **Capo III - Presupposti oggettivi**

#### **Art. 16. Locali ed aree scoperte assoggettabili alla tariffa**

1. La tariffa è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche di cui al Titolo II, Capo II del presente regolamento, in riferimento ai locali e alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, in cui si producono rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, l'occupazione, conduzione o detenzione di locali o aree si presume dalla data in cui sono stati predisposti all'uso; la predisposizione all'uso è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, energia elettrica, gas) o dalla data desumibile da atti (licenze, autorizzazioni, ecc.) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc.), che costituiscono presunzione semplice dell'occupazione, conduzione o detenzione dell'immobile e della conseguente produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.

#### **Art. 17. Locali ed aree non soggetti alla tariffa**

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili per tutto il periodo dell'anno e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) fondi ad uso non abitativo (es. fondi commerciali) sforniti di mobilio e sprovvisti di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
- c) per le utenze domestiche, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali cortili, giardini, terrazzi, balconi scoperti, tettoie, porticati e verande non chiusi con strutture fisse;
- d) per le utenze non domestiche sono escluse le parti pertinenziali accessorie o ornamentali come le aree verdi, la viabilità, il parcheggio a favore di dipendenti e clienti e le aree di manovra;
- e) solai o sottotetti non collegati da scale fisse ma da botola per l'intera superficie e ripostigli, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti, solai e simili con scala fissa di accesso limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a ml 1,50 rispetto alla pavimentazione, ai sensi del successivo art. 19 comma 4°;
- f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, forni per panificazione, altiforni, cabine di verniciatura (qualora i rifiuti cartacei di norma utilizzati per la verniciatura parziale delle macchine siano smaltiti autonomamente e a spese del produttore), silos e simili, ove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza di persone o operatori;
- g) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione, conduzione o detenzione;
- h) locali non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, la tariffa trova applicazione dall'inizio di tale utilizzo; non è prevista l'applicazione dell'esenzione in presenza di occupazione dei locali oggetto di restauro;
- i) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani o assimilati in regime di privata per effetto di norme legislative o

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

- j) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del C.C. o comunque destinate ad esclusivo utilizzo agricolo e all'allevamento di animali; le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; sono soggetti a tariffa i locali adibiti ad abitazione, ufficio e quelli destinati alla commercializzazione dei relativi prodotti;
- k) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sala operatoria, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; sono soggetti a tariffa, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ricompresi nelle ipotesi di esclusione della tariffa;
- l) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio del culto, ferma restando l'applicazione della tariffa per le superfici destinate ad usi diversi, quali servizi igienici, uffici e simili;
- m) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'applicazione della tariffa per le superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- n) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; la tariffa si applica, invece, per le aree adibite a parcheggio a pagamento, non appartenenti alla pubblica viabilità e gestite da società che ne fanno la loro attività principale;
- o) per le stazioni di servizio carburante, sono escluse dalla tariffa le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- p) Le superfici comuni dei condomini di cui all'art. 1117 del C.C. relative alle scale, agli ingressi, ecc., purché non utilizzati in via esclusiva;
- q) Locali di proprietà del Comune di San Giovanni in Marignano utilizzati per fini istituzionali e per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento;
- r) I locali e le aree impraticabili e in stato di abbandono, non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;
- s) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da leggi vigenti.

2. Le circostanze di cui al comma precedente comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli titoli abilitativi all'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree interessate dai provvedimenti.

3. Sono esclusi dal pagamento della tariffa anche locali o aree diversi da quelli di cui al comma 1, nei quali si svolgono attività non domestiche e in cui, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione d'uso, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento o recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Per beneficiare dell'esclusione, gli utenti devono dimostrare al Gestore del servizio dei rifiuti urbani che nelle superfici interessate si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, presentando, in occasione della dichiarazione originaria o al momento del verificarsi dei presupposti, il MUD dell'ultimo anno o, se non dovuto, la documentazione prevista per legge o una dichiarazione che attesti la produzione di rifiuti speciali avviati autonomamente a recupero mediante riciclaggio. Per gli anni successivi i dati si considerano confermati. Qualora il presupposto dell'esclusione venga a scadere, l'utente deve darne tempestiva ed espressa comunicazione al gestore, pena la facoltà di quest'ultimo di porre in essere le procedure di recupero della tariffa non pagata..

4. Per fruire dell'esclusione dalla tariffa, gli interessati devono:

- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (in caso di rifiuti);

- b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento o il recupero presso imprese a ciò abilitate.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, verrà applicato il recupero tariffario per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle penali per infedele dichiarazione.

#### **Art. 18. RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tariffa purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. La parte dei magazzini occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili che siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del corrispettivo. Sono invece assoggettate le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio dei prodotti finiti e di semilavorati.
3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e via sia obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la superficie produttiva è soggetta a corrispettivo a tariffa ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim. della superficie
_lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
_laboratori fotografici, eliografie	20%
_autoriparatori, elettrauto, distributori carburante, riparazione elettrodomestici	30%
_gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
_laboratori di analisi	15%
_autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, lucidatura mobili, carrozzerie, laboratori orafi	40%
_metalmeccanici a carattere industriale, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, cantieri navali	50%
_ fabbri e tornitori	20%
_ falegnamerie, allestimenti, insegne, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine, riparatori sci	20%
_tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie, pelletterie	20%
_imbianchini e tinteggiatori	15%
_aziende agricole e vitivinicole, industria alimentare	30%

4. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: - - indicare nella denuncia originaria o di variazione o nell'apposita istanza il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), allegando la prevista documentazione che dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi. - comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento o il recupero presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 19. Modalità per la determinazione della superficie**

1. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie imponibile è costituita dall'80% della c.d. superficie catastale, di cui al D.P.R. 138/1998.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile a tariffa è e rimane quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata:
  - a) per i locali, al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50;
  - b) per le aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. La superficie del vano scala è calcolata una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

### **Capo IV - Riduzioni e agevolazioni**

#### **Art. 20. Riduzioni per utenze non stabilmente attive**

1. Le riduzioni della TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE sono determinate, dietro presentazione di apposita istanza entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, in relazione ai seguenti criteri:
  - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
  - b) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- c) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. La componente fissa della tariffa viene ridotta nella misura sottototale e la componente variabile è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo, con arrotondamento per eccesso:
- 20 %** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni all'anno, purchè risultino non locate;
  - 20 %** locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - 20 %** abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purchè risultino non locate, comprese le abitazioni dei cittadini iscritti all'AIRE;
  - 20%** fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data in cui si è verificato il presupposto debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione di attivazione o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il diritto alle riduzioni cessa dalla data in cui vengono meno le condizioni, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 21. Riduzioni per compostaggio domestico**

1. Alle utenze domestiche alle quali il Gestore del servizio abbia consegnato la compostiera o che dichiarano, attraverso una autocertificazione corredata con foto della compostiera, di provvedere al compostaggio dei propri scarti organici mediante tecnica del cumulo o concimaia con utilizzo del composte proprio, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica la riduzione del 20% della componente variabile della tariffa corrispettiva puntuale per il servizio di raccolta porta a porta ove non è prevista la raccolta dell'organico e del 10% per i restanti casi.
2. Il Gestore può disporre controlli al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico e disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui sia stato rilevato, con accesso presso l'utenza domestica, che non sussiste l'effettiva pratica del compostaggio domestico, anche attraverso presunzioni semplici quali la mancanza di adeguati spazi (quali giardini ed orti) per la pratica del compostaggio domestico.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.(riconsegna della compostiera).
4. Per usufruire della riduzione nell'anno, è necessario presentare l'apposito modulo di richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario la riduzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per l'anno 2017 l'agevolazione ha effetto a partire dalla data di richiesta.
5. L'agevolazione sarà calcolata a consuntivo sulla quota variabile della tariffa puntuale e accordata previa compensazione con il corrispettivo dovuto e negli anni successivi o rimborso nel caso in cui nulla sia più dovuto per il futuro.

### **Art. 22. Riduzioni per il conferimento di rifiuti nei Centri di Raccolta**

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:
- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - da 50 a 150 Kg convenzionali  | euro 20,00; |
| - da 151 a 300 Kg convenzionali | euro 30,00; |
| - da 301 a 450 Kg convenzionali | euro 40,00; |
| - da 451 a 600 Kg convenzionali | euro 50,00; |
| - da 601 a 750 Kg convenzionali | euro 60,00; |
| - da 751 a 900 Kg convenzionali | euro 70,00; |

- da 901 Kg convenzionali euro 80,00;

2. Per Kg convenzionali si intende il valore ottenuto sommando i prodotti tra le quantità in Kg effettivamente conferite al Centro ambiente di ciascuna tipologia di tributo e i coefficienti di valorizzazione economica del rifiuto indicati nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE
CARTA	0,4
VETRO	0,3
PLASTICA	0,5
SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,2
INGOMBRANTI METALLICI	0,4
INGOMBRANTI LIGNEI	0,3
INGOMBRANTI VARI	0,2
INERTI	0,05
ALLUMINIO	5
PILE	1
MEDICINALI	1
CONTENITORI T/F	0,5
ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,1
STRACCI	1,2
OLII VEGETALI	1
OLII MINERALI	0,8
FRIGORIFERI	0,2

3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il corrispettivo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

### **Art. 23. Riduzioni per avvio a riciclaggio dei rifiuti assimilati**

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è assicurata una riduzione della parte variabile della tariffa, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo, così come definito all'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Nel caso sia dimostrata a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione, l'effettiva e corretta destinazione al riciclo di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, è accordata una riduzione della tariffa parte variabile secondo le seguenti fasce:

- riduzione del 5% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 15% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 15% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 30% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 25% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti;

3. Per l'ottenimento della riduzione di cui al comma 2, l'utente deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita istanza secondo i modelli predisposti;

4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili ricomprese al comma 2 non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune con la delibera tariffaria; in caso di incapienza, le riduzioni spettanti sono ridotte proporzionalmente.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza mediante:

- a) specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.
- b) presentazione del MUD, del formulario o di altri documenti di trasporto, dai quali risulti il conferimento dei rifiuti ad un soggetto che effettua l'attività di riciclaggio.

6. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il trattamento di materiale organico, ma escluso il recupero di energia ed il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

#### **Art. 24. Agevolazioni a carico del bilancio comunale**

1. E' concessa l'esenzione per la quota fissa e per la quota variabile minima (svuotamenti minimi fatturati) della tariffa, per le utenze domestiche i cui occupanti siano residenti nel comune di San Giovanni in Marignano, e abbiano le seguenti caratteristiche (alternative tra loro):

- a) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in proprietà;
- b) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in affitto;
- c) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3° grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in proprietà.
- d) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3° grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in affitto.
- e) occupante che presenta nel proprio nucleo familiare una persona disabile portatrice di invalidità totale (100%) certificata ai fini della corresponsione degli emolumenti di cui alla Legge 104/1992 e/o altre disposizioni di legge.

Con deliberazione che disciplina le tariffe sono stabiliti i limiti di reddito imponibile IRPEF per avere diritto alle esenzioni sopra indicate.

2. E' concessa l'esenzione per la quota fissa e per la quota variabile minima (svuotamenti minimi fatturati) della tariffa per locali ed aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale o scolastico per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
3. E' concessa l'esenzione per la quota fissa e per la quota variabile minima (svuotamenti minimi fatturati) della tariffa per locali occupati da persone sole o in nuclei famigliari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune.
4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse su domanda dell'interessato da presentare al gestore a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno a cui l'esenzione si riferisce, tranne il caso di presentazione dell'istanza unitamente alla denuncia originaria ai fini TARI. Il gestore, nonché il comune possono in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'esenzione, una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purchè siano ancora rispettati i requisiti di cui ai commi precedenti senza bisogno di una nuova domanda.

5. Le esenzioni previste dal presente articolo sono considerate agevolazioni non tariffarie, quindi sono iscritte in Bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi derivanti dal tributo.

6. Sarà cura del Comune, con proprie risorse finanziarie, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, provvedere al rimborso direttamente al gestore per l'esenzione riconosciuta, previa documentazione trasmessa al Comune dal gestore. Tale rimborso verrà effettuato a consuntivo in una unica soluzione.

7. Il contributo di cui sopra sarà concesso su domanda dell'avente diritto, previo verifica ed attestazione del Settore Tributi.

#### **Art. 25. Ulteriori riduzioni**

1. E' concessa una riduzione della tassa fino al 100% per i locali delle nuove utenze non domestiche, iscritte al registro imprese della Camera di Commercio o agli albi professionali, che impiegano nei locali su indicati almeno un lavoratore con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. La riduzione è concessa per i primi 12 mesi a partire dall'iscrizione ai suddetti registri o albi, nel limite di spesa stabilito dal Comune con la delibera tariffaria; in caso di incapienza, le riduzioni spettanti sono ridotte proporzionalmente.
2. Alle utenze domestiche con soggetti non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza, per stomie o per altre tipologie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall' AUSL, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero vengono concessi ulteriori 550 svuotamenti gratuiti. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di idonea documentazione.
3. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi, viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero vengono concessi ulteriori 365 svuotamenti gratuiti a bambino. La stessa agevolazione viene concessa anche a minori con età superiore a 36 mesi, che si trovino nella condizione di dovere fare ricorso all'utilizzo di pannolini, comprovata da idonea documentazione medica, previa apposita richiesta.

#### **Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora fossero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa.

### **TITOLO III**

#### **- DICHIARAZIONE - VERIFICA - CONTROLLO E RISCOSSIONE**

##### **Art. 27 Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della stessa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 28. Contenuto e presentazione delle dichiarazioni**

1. Entro 10 giorni dalla data di inizio della occupazione , conduzione o detenzione, i soggetti tenuti al pagamento della tariffa devono presentare al Gestore del servizio pubblico la dichiarazione di inizio occupazione, conduzione o detenzione, utilizzando l'apposito modulo messo gratuitamente a disposizione degli interessati. Deve essere presentata una distinta dichiarazione per ogni immobile soggetto a tariffa. A seguito della presentazione della dichiarazione suddetta, i soggetti tenuti al pagamento della tariffa sono obbligati a ritirare la chiavetta elettronica e/o i contenitori personalizzati secondo quanto disposto dal presente regolamento.

2. La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa: in questi casi deve essere presentata una dichiarazione di variazione o di cessazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dei relativi presupposti. Preventivamente alla presentazione della dichiarazione di cessazione, l'utente è obbligato a riconsegnare al Gestore la chiavetta elettronica e/o i contenitori personalizzati secondo quanto disposto dal presente regolamento. Nel caso di tardiva comunicazione di elementi che comportino una diminuzione della tariffa dovuta o della cessazione dell'utenza, la variazione o la cessazione hanno efficacia dal giorno in cui vengono comunicate. Fa eccezione il caso in cui l'utente che ha prodotto dichiarazione di cessazione dimostri di non aver avuto la disponibilità, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree o che la tariffa sia stata pagata dall'utente subentrante o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso si riconosce non dovuta la tariffa alla data di detenzione del nuovo occupante.

3. Per le utenze domestiche, la dichiarazione iniziale e quelle di variazione e cessazione devono contenere:

- a) per le utenze domestiche residenti, i dati identificativi (nome e cognome, codice fiscale, residenza) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze domestiche non residenti, i dati identificativi del dichiarante (nome e cognome, codice fiscale, residenza) e il numero effettivo dei soggetti occupanti l'utenza, nonché il nome del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente il numero, dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, conduzione o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. L'ufficio anagrafe comunale provvede a comunicare periodicamente al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati.

5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche devono contenere:

- a) i dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, conduzione o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del Gestore o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di spedizione. Qualora sia attivato un

sistema di presentazione telematica, il Gestore provvede a far pervenire all'utente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Il Gestore potrà provvedere direttamente all'attivazione delle utenze e/o alla variazione dei parametri che determinano la tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad es. anagrafe, CCIAA, uffici comunali in genere e altri enti), comunicando all'interessato l'avvenuta variazione e salvo la possibilità per quest'ultimo di prova contraria.

A tal fine, gli uffici comunali si impegnano a rendere disponibile al Gestore, secondo modalità e tempi concordati, ogni informazione che risulti indispensabile al fine dell'applicazione della tariffa, come a titolo di esempio:

- a) le autorizzazioni per occupazione di suolo o aree pubbliche;
- b) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- c) i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) ogni informazione relativa alle modifiche dell'anagrafe comunale, quali ad esempio: nascita, decesso, variazione di residenza, domicilio della popolazione, ecc..

9. E' onere dell'utente prendere in consegna dal Gestore i contenitori e/o altra dotazione necessaria per il conferimento dei propri rifiuti al servizio pubblico, nonché riconsegnarli al momento della cessazione dello stesso, nei tempi e secondo le indicazioni fornite dal Gestore.

#### **Art. 29. Attività di controllo - verifica e liquidazione**

1. Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo delle banche dati e dei contenuti relativi a dati, stati, fatti, qualità attestati nelle dichiarazioni presentate dagli utenti del servizio, entro il quinto anno successivo a quello di riferimento, al fine del recupero della tariffa, dandone comunicazione all'interessato.

2. Contestualmente procede, in caso di cessazione dell'utenza, al rimborso, previa compilazione da parte dell'utente di apposita istanza, di eventuali eccedenze tariffarie ovvero alle occorrenti rettifiche contabili ai fini del conguaglio tariffario e sua riscossione.

3. Gli avvisi relativi ai controlli e verifiche e di liquidazione possono essere inviati a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità di invio equivale a notificazione anche in caso di compiuta giacenza per mancato ritiro.

#### **Art. 30. Verifica d'ufficio degli adempimenti in materia di tariffa rifiuti**

1. Al fine di individuare i soggetti obbligati e la conseguente applicazione della tariffa, ovvero l'esatto adempimento agli obblighi previsti dal presente Regolamento il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le relative destinazioni d'uso riferite alla produzione di rifiuti, i contratti di locazione, affitto e scritture private, atte ad accertare le date di utilizzo del servizio e richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;
- b) utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (anagrafe comunale, Registro Imprese della CCIAA, servizio tributi del Comune, conservatoria registri immobiliari, enti erogatori di servizi, ecc.), rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa;
- c) accedere, con un preavviso all'utente di 30 giorni, ai locali o aree soggette alla tariffa al fine di rilevarne la superficie, la destinazione d'uso e la tipologia di rifiuti prodotti su di esse. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del Gestore promuovere accertamenti d'ufficio, utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma, il Gestore può avvalersi, oltre che del proprio personale incaricato:

- a) della Polizia Municipale, previo accordo con il Comune;
- b) di soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore abbia stipulato appositi appalti o convenzioni.

Il personale proprio o delle imprese appaltatrici incaricato dal Gestore di effettuare le verifiche, sarà munito di tesserino di riconoscimento recante gli elementi identificativi essenziali previsti dal Garante per la Privacy per il contatto con il pubblico (nome, iniziale cognome, foto, mansione,

codice identificativo), marchio della società HERA per cui opera ed eventualmente della società appaltatrice del servizio.

3. L'utente è tenuto a fornire la documentazione sopra citata entro 60 giorni dalla richiesta del Gestore. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione imputabile all'utenza, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile. Resta la possibilità per l'utente interessato di dimostrare l'effettiva consistenza dei parametri su cui è calcolato il costo del servizio.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione all'interessato, specificando le ragioni dell'atto e invitandolo a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza, può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa, indicando distintamente le somme dovute per tariffa, tributo provinciale, maggiorazioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro 30 giorni dalla ricezione, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Il Gestore provvede all'attività di verifica e controllo entro il termine di prescrizione del quinto anno successivo a quello di riferimento.

6. Gli atti di determinazione della tariffa emessi all'esito delle verifiche che non siano stati opposti o siano stati accettati dall'utente mediante sottoscrizione dell'atto ovvero pagamento della tariffa valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 31. Riscossione**

1. Il Gestore provvede alla emissione e recapito delle fatture di addebito della tariffa del servizio rifiuti ed alla riscossione diretta secondo le modalità da esso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal Regolamento di applicazione della Tariffa e dal contratto di servizio. La fattura può contenere anche l'addebito di altri eventuali corrispettivi per prestazioni del servizio di igiene urbana .

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate o invio telematico tramite posta elettronica.

3. La riscossione della tariffa, dovrà avvenire entro il quinto anno successivo a quello di riferimento mediante i sistemi di incasso ordinari ( poste, banche, etc..) ed elettronici (Domiciliazioni bancarie, lottomatica, etc..)

4. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno tre rate, oltre all'eventuale conguaglio compensativo. Per importi inferiori a 10 euro il Gestore ha la facoltà di effettuare l'addebito nella fatturazione successiva. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

5. Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito di misurazione dei conferimenti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio.

6. Su richiesta dell'utente e per importi non inferiori a 50 euro è ammessa la rateizzazione del pagamento della fattura. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di 3 rate mensili per importi fino ad € 2000,00 e fino a un massimo di 6 rate per importi superiori ad € 2000,00. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al Tur (tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea) maggiorato del 3,5%. Se l'importo da rateizzare è superiore ad €. 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'intero importo comprensivo degli interessi ed avente la scadenza un mese dopo dell'ultima rata di rateazione. La suddetta garanzia deve contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione e l'immediata operatività a semplice richiesta. I pagamenti

delle singole rate posticipate devono essere effettuati secondo le scadenze e indicazioni fornite dal Gestore del Servizio, pena la decadenza dal piano di rateizzazione e l'obbligo di pagare immediatamente il residuo importo; in caso di accertato mancato pagamento dell'importo dovuto, il gestore procede all'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito.

### **Art. 32. Conguagli, rettifiche, rimborsi**

1. Le modifiche inerenti elementi e classificazione dell'utenza, che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa, possono essere conteggiate dal Gestore nella fatturazione successiva alla dichiarazione o a seguito di verifiche della variazione oppure nel conguaglio a fine anno.
2. La quota variabile aggiuntiva dovuta dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dalla quota variabile di base verrà fatturata in sede di conguaglio o in sede di cessazione del contratto.
3. L'utente, nel caso riscontri che i dati indicati nella fattura non corrispondano alla situazione effettiva dell'utenza per il periodo della bollettazione o ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione della tariffa applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
4. Il Gestore comunica l'esito della verifica effettuata, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle informazioni necessarie. E' ammessa la proroga di ulteriori 60 giorni in caso di situazioni che richiedono complesse o specifiche verifiche.
5. L'utente può chiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e ritenute non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Decorso tale termine, decade il diritto all'eventuale rimborso. Le istanze di rimborso non danno automaticamente all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. L'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive bollette.

### **Art. 33. Interessi per ritardato pagamento - maggiorazione per violazione del Regolamento**

1. L'utente che non paga la tariffa rifiuti, entro il termine di 60 gg. indicato nella fattura, è considerato "moroso". Il Gestore invia all'utente "moroso" un sollecito tramite raccomandata, avente il valore di costituzione in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento ( 30 gg. dal ricevimento) e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, senza che sia pervenuta prova del pagamento, il Gestore provvederà al recupero del credito, direttamente o tramite società di recupero credito o vie legali.
2. In fase di recupero, al pagamento del corrispettivo dovuto, sono applicati interessi di mora per ogni giorno di ritardo, pari al vigente tasso di interesse di riferimento della B.C.E. aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre al rimborso di eventuali spese di sollecito ed esazione. All'Utente "buon pagatore" il Gestore, per i primi 10 giorni di ritardo applica i soli interessi legali. Si considera "buon pagatore" l'Utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 12 mesi.
3. In caso di omessa, errata o incompleta presentazione della dichiarazione di inizio utenza o di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa riguardanti una diversa superficie o destinazione d'uso fatta eccezione per il numero di occupanti, rilevate attraverso le banche dati anagrafiche il Gestore applica, in aggiunta alla somma dovuta, gli interessi di cui al precedente comma 2 ed una maggiorazione pari al 20%, a titolo di penale contrattuale ex art. 1382 e seguenti del Codice Civile e di rimborso delle spese di verifica e controllo, sull'importo dovuto a titolo di tariffa, dalla data in cui si è verificata l'esistenza del presupposto di applicazione della tariffa fino alla data di scadenza della fattura emessa.
4. Le maggiorazioni di cui al comma 3 non si applicano quando la differenza di tariffa dovuta è inferiore ad un importo minimo di 25 euro.
5. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora la verifica delle superfici soggette all'applicazione della tariffa corregga precedenti errori di verifiche autonomamente effettuati dall'amministrazione comunale o del Gestore, o in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente, d'ufficio, presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

6. Nel caso in cui venissero verificate dal Gestore superfici inferiori a quelle dichiarate dall'utente, previo idoneo e certificato procedimento di controllo, questi provvederà a rimborsare le somme erroneamente introitate.

#### **Art. 34. Tasse e imposte**

1. Ai sensi dell'articolo 19 del D.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tariffa, si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di spettanza dell'Amministrazione provinciale, nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

2. La tariffa è soggetta ad Imposta sul valore aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.

3. Le suddette tasse ed imposte, nonché ulteriori tasse, imposte o addizioni, presenti e future, definite dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti competenti, attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio e devono essere debitamente evidenziate nella fattura di pagamento. Le stesse sono rimosse congiuntamente alla tariffa del presente regolamento dal Gestore. Il tributo di cui al comma 1 è riversato dal Gestore all'Amministrazione provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

#### **Art. 35. Contenzioso**

1. L'Autorità giudiziaria ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della tariffa disciplinata dal presente regolamento.

### **TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Da tale data è abrogata ogni norma comunale contrastante con le presenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 38 comma 1.

#### **Art. 37. Clausola di adeguamento**

1. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria sulla gestione dei rifiuti e della tariffa rifiuti, integrano di diritto il Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi, se trovano immediata applicazione.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 38. Disposizioni transitorie**

1. In regime di applicazione della tariffa, Il Comune o l'ente eventualmente incaricato, svolgerà le attività di controllo, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa rifiuti entro i termini di decadenza e prescrizione previsti per legge. A tal fine trovano applicazione le norme regolamentari disciplinanti le attività di accertamento, riscossione e rimborso relative alla TARSU e alla TARI.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli avvisi di accertamento già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo anche tributario sui rifiuti, conservano validità anche per l'applicazione della tariffa disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## ALLEGATO 1 - "Composizione della tariffa"

### 1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{bv} + Q_v - Q_{CDR}$$

$Q_f$ : QUOTA FISSA); La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione  $K_a$  e che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose. Definita anche canone base servizio, è relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali ed ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

$Q_{bv}$ : QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO che si può definire come canone di attivazione al servizio. La quota è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota base del costo variabile del servizio è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi, agli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati con il servizio.

$Q_v$ : QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo) è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione al servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

$Q_{CDR}$ : QUOTA INCENTIVO CDR relativa alla quota che l'utenza riceve quale incentivo per l'ottimo lavoro di conferimento alla stazione ecologica delle sue frazioni riciclabili

### 2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{bv} + Q_v - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

$Q_f$ : QUOTA FISSA La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (vedi allegato 1 - tabella 3B del DPR 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $K_c$  più vicino a quello previsto nella tabella 3b. Definita anche canone base servizio, è relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle

quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali ed ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

**Q<sub>bv</sub>**: QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO che si può definire come canone di attivazione al servizio. La quota è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota base del costo variabile del servizio è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi ed alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati con il servizio.

**Q<sub>v</sub>**: QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo) è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione al servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

**Q<sub>C DR</sub>**: QUOTA INCENTIVO CDR relativa alla quota che l'utenza riceve quale incentivo per l'ottimo lavoro di conferimento alla stazione ecologica delle sue frazioni riciclabili.

**Q<sub>AVV</sub>**: QUOTA AVVIO A RICICLO relativa alla riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato a riciclaggio.

### 3. Ripartizione quota variabile in caso di contenitori rifiuti conferiti da più

#### utenze non domestiche

La ripartizione dei rifiuti fra le utenze facenti capo allo stesso contenitore avviene attraverso la seguente formula:

**Q<sub>tot</sub>**

$$q(ap) = \frac{Q_{tot} * Kd(ap) * S_{cap}}{S(ap)}$$

Con

q(ap) = quantità di rifiuti attribuibile ad un'utenza con attività "ap", nel periodo di riferimento (kg);  
q<sub>tot</sub> = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg); Kd(ap) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap", corrispondente al coefficiente "Kd" calcolato nella media delle utenze facenti capo alla stessa categoria;  
S(ap) = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m<sup>2</sup>)

## ALLEGATO 2 - “Categorie di utenze non domestiche”

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
- 8A. Bed & Breakfast
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club \_\_\_\_\_